

Il nuovo sistema di controlli sugli Enti del Terzo Settore: analisi del Decreto ministeriale del 7 agosto 2025

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il decreto attuativo dell'art. 96 del Codice del Terzo Settore, definendo le modalità operative della vigilanza sugli ETS iscritti al RUNTS.

Avv. Francesco Marcellino | Aprile 2026

A distanza di otto anni dall'approvazione del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il decreto attuativo previsto dall'art. 96 del CTS, che definisce le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore (ETS). Il provvedimento, emanato il 7 agosto 2025 e registrato dalla Corte dei conti il 3 settembre 2025, è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2025.

Si tratta di un atto normativo di notevole rilevanza pratica per l'intero ecosistema del Terzo Settore: associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, enti filantropici e gli altri soggetti iscritti nelle sezioni del RUNTS dovranno ora confrontarsi con un sistema di controlli strutturato, cadenzato e dotato di concrete conseguenze sanzionatorie in caso di irregolarità.

Ambito di applicazione: chi è soggetto ai controlli

Il decreto si applica agli ETS iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo. Rimangono invece esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento le imprese sociali (soggette alla distinta disciplina dell'art. 15 del D.Lgs. n. 112/2017) e le società di mutuo soccorso (vigilate ai sensi del D.Lgs. n. 220/2002).

I controlli sugli ETS sono esercitati nell'interesse pubblico e a tutela della funzione sociale svolta dagli enti medesimi (art. 1, co. 3). Questa scelta di campo del legislatore delegato è significativa: il sistema di vigilanza non ha finalità meramente sanzionatorie, ma è strumentale alla salvaguardia della credibilità e dell'integrità dell'intero settore.

Architettura del sistema: soggetti responsabili e soggetti autorizzati

Il decreto articola il sistema di controllo su due livelli soggettivi. Da un lato, gli Uffici del RUNTS, territorialmente competenti per sede legale dell'ente, che svolgono sia i controlli straordinari, sia quelli ordinari sugli enti non aderenti ad alcun soggetto autorizzato. Dall'altro lato, le reti associative nazionali (RAN) e i centri di servizio per il volontariato (CSV), che il Ministero può autorizzare a effettuare i controlli ordinari sugli ETS loro aderenti.

L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza — decorso il quale si intende rilasciata per silenzio-assenso — e rimane valida fino alla cancellazione della RAN dal RUNTS, alla revoca dell'accreditamento del CSV, o alla revoca dell'autorizzazione stessa. Il Ministero pubblica e aggiorna sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti autorizzati.



Tipologie di controllo: ordinari e straordinari

Il decreto distingue nettamente tra controlli ordinari e straordinari, definendone con precisione la periodicità, l'oggetto e le modalità di svolgimento.

I controlli ordinari

Ciascun ETS è assoggettato a controllo ordinario almeno una volta ogni tre anni, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione nel RUNTS. I controlli ordinari sono programmati entro il 31 marzo di ogni anno per il triennio successivo e caricati sull'apposita sezione della piattaforma RUNTS.

L'oggetto del controllo ordinario è ampio: dalla verifica della denominazione e della forma giuridica, alla sussistenza del numero minimo di associati; dalla corretta redazione dello statuto, allo svolgimento effettivo di attività di interesse generale in via prevalente; dalla corretta tenuta dei libri sociali, all'assenza di cause di scioglimento o estinzione. Per gli enti costituiti in forma di fondazione sono previsti accertamenti aggiuntivi specifici (irrealizzabilità dello scopo, conformità delle deliberazioni, operato degli amministratori).

Per gli enti di minori dimensioni — quelli che nel triennio precedente abbiano depositato bilanci con entrate complessive non superiori a **60.000 euro annui** — il legislatore ha previsto un controllo semplificato, limitato a sette profili specifici (lettere a, c, d, f, i, q, r dell'art. 11, co. 1). Si tratta di una scelta ragionevole di proporzionalità, che alleggerisce il carico burocratico sulle realtà più piccole pur preservando i controlli essenziali.

I controlli straordinari

I controlli straordinari sono disposti dall'Ufficio del RUNTS competente sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari, oppure ogni qualvolta emergano atti o fatti rilevanti, anche su segnalazione di altre amministrazioni. La durata del controllo straordinario non può superare trenta giorni. La loro esecuzione non influisce, di regola, sulla scadenza del successivo controllo ordinario.

I soggetti incaricati: requisiti, doveri e incompatibilità

Il decreto disciplina con cura il profilo dei soggetti incaricati dei controlli. Nell'effettuazione dell'attività, i soggetti responsabili si avvalgono di incaricati scelti tra dipendenti o collaboratori e professionisti esterni. Questi ultimi devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti: aver frequentato con esito positivo un corso di formazione (durata minima quaranta ore, con prova finale); aver maturato un'esperienza almeno triennale in materia di revisione, controllo, gestione e consulenza ad ETS; oppure appartenere alle categorie di revisori legali di cui all'art. 2397, co. 2, c.c.

È previsto l'obbligo di aggiornamento professionale triennale (corsi di almeno venti ore), salvo per i revisori legali. Il decreto sancisce con chiarezza le ipotesi di incompatibilità e introduce un principio di rotazione degli incarichi: il medesimo soggetto non può effettuare più di tre procedure di controllo consecutive sullo stesso ETS.

Un elemento di rilievo: i soggetti incaricati che non siano già dipendenti di pubbliche amministrazioni assumono, nell'esercizio delle funzioni di controllo, la qualifica di incaricati di pubblico servizio (art. 9, co. 1). Ne consegue la piena applicabilità del



relativo regime penale per le condotte illecite eventualmente commesse nell'esercizio delle funzioni.

Procedimento di controllo e garanzie per l'ente

Il controllo ordinario si avvia con comunicazione via PEC all'ente e si svolge prevalentemente attraverso accertamenti documentali. Se emergono esigenze di approfondimento istruttorio, il soggetto incaricato può effettuare visite *in loco*, nel rispetto del principio del contraddittorio: l'ente ha diritto di essere rappresentato dal legale rappresentante o da un delegato, eventualmente assistito da professionisti di fiducia.

In caso di irregolarità sanabili, l'ente riceve un invito alla regolarizzazione con un termine compreso tra trenta e novanta giorni. Solo in caso di mancata regolarizzazione o di irregolarità non sanabili si procede con il verbale contenente la proposta motivata (non vincolante) all'Ufficio del RUNTS competente. L'ente ha quindi quindici giorni per presentare osservazioni o controdeduzioni prima che il procedimento si chiuda.

I provvedimenti e le conseguenze delle irregolarità

Ricevuto il verbale, l'Ufficio del RUNTS può: disporre un ulteriore controllo straordinario; diffidare l'ente a regolarizzare (con termine da trenta a centottanta giorni); oppure avviare il procedimento di cancellazione dal RUNTS in caso di irreperibilità, mancata regolarizzazione o irregolarità non sanabili. Per le fondazioni sono previste misure specifiche quali la nomina e sostituzione degli amministratori e lo scioglimento dell'amministrazione con nomina di commissario straordinario.

Il sistema di finanziamento dei controlli

Il decreto definisce con precisione i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra i soggetti autorizzati che effettuano i controlli ordinari. Il contributo è parametrato all'ammontare più alto delle entrate dell'ente controllato risultante dai bilanci dell'ultimo triennio, secondo le fasce indicate nella tabella seguente.

Fascia	Entrate dell'ente controllato	Contributo massimo
a)	Fino a € 60.000	€ 50,00
b)	Da € 60.000,01 a € 300.000	€ 100,00
c)	Da € 300.000,01 a € 1.000.000	€ 250,00
d)	Oltre € 1.000.000	€ 500,00

L'erogazione avviene in due momenti: un'anticipazione del 60% sulla base degli enti programmati, e un saldo commisurato ai controlli effettivamente conclusi. Le risorse per i controlli da parte degli Uffici del RUNTS provengono invece dal capitolo n. 8060 dello stato di previsione del



Ministero (art. 53, co. 3 CTS), pari a circa 13,5 milioni di euro per il 2025, 14,3 milioni per il 2026 e 15 milioni a decorrere dal 2027.

Considerazioni conclusive

Il decreto del 7 agosto 2025 rappresenta un passaggio ordinamentale di grande importanza per la maturazione del sistema del Terzo Settore italiano. L'entrata a regime di un sistema di vigilanza strutturato, cadenzato con periodicità triennale e affidato anche a soggetti esterni (RAN e CSV) autorizzati dal Ministero, segna il definitivo superamento della fase transitoria inaugurata dall'istituzione del RUNTS.

Per gli ETS, l'impatto pratico è rilevante: occorrerà prestare attenzione alla tenuta regolare della documentazione richiesta, al deposito nei termini degli atti obbligatori nel RUNTS, alla corretta redazione dei bilanci e alla conformità statutaria. Per le realtà associative che non hanno ancora proceduto a un adeguamento completo alla normativa del CTS, il momento opportuno per intervenire è adesso, prima che i controlli ordinari prendano avvio.

Per i CSV e le reti associative nazionali, il decreto apre invece uno spazio operativo significativo: l'autorizzazione ministeriale consente loro di assumere un ruolo attivo nel sistema dei controlli, con risorse economiche dedicate e responsabilità precise. Una funzione che potrà rafforzare il legame tra i corpi intermedi del Terzo Settore e gli enti ad essi aderenti, purché gestita con le adeguate competenze professionali richieste dal provvedimento.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), artt. 51, 93, 95, 96; D.M. 15 settembre 2020, n. 106 (regolamento RUNTS); D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (impresa sociale); D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220; D.M. 23 febbraio 2022, n. 89 (social bonus). Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 agosto 2025, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 214 del 15 settembre 2025 (n. 25A04973).

